

Richiesta di Annullamento in Autotutela

OGGETTO: Richiesta di annullamento in autotutela ex art. 21-nonies L. 241/1990 della delibera di nomina del Consiglio di Amministrazione AICA – Vedi nota prot. 4460/2025 del 24/07/2025 inviata al presidente dell'ATI

Mittenti:

Raimondo Brucculeri

Maurizio Blo'

Consiglieri Comunale del Comune di Sciacca

Destinatari:

- Presidente dell'AICA – Azienda Idrica Comuni Agrigentini
- Presidente dell'Assemblea ATI – Ambito Territoriale Idrico di Agrigento
- ARERA – Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (*per conoscenza*)

PREMESSO CHE:

L'Azienda Speciale Consortile A.I.C.A. – Azienda Idrica Comuni Agrigentini, ai sensi degli artt. 1 e 2 dello Statuto, è un ente strumentale dei Comuni aderenti con personalità giuridica e autonomia imprenditoriale, finalizzato alla gestione del Servizio Idrico Integrato (SII) secondo criteri di efficienza, trasparenza e senza finalità di lucro.

In data 24 luglio 2025 (prot. n. 4460/2025), gli scriventi Consiglieri Comunali hanno trasmesso formale istanza agli enti in indirizzo, segnalando gravi criticità nella procedura di nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione e chiedendo la sospensione della stessa per evidente inadeguatezza dell'avviso pubblico ai principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento.

L'Assemblea ha tuttavia proceduto alla nomina, ignorando le osservazioni documentate e puntualmente rappresentate.

CONSIDERATO CHE:

L'avviso pubblicato, pur prevedendo requisiti minimi (laurea in specifiche discipline e almeno cinque anni di esperienza in ruoli apicali nella PA), non assicura l'individuazione di figure professionali adeguatamente qualificate rispetto alla complessità tecnica, normativa, finanziaria e gestionale delle funzioni affidate al CdA AICA.

In particolare, non risultano previsti requisiti di esperienza specifica nel settore idrico, ambientale, infrastrutturale o nei servizi pubblici locali, né criteri oggettivi di valutazione comparativa dei candidati.

La procedura è espressamente dichiarata non concorsuale né meritocratica, in quanto “intuitu personae”, e priva di meccanismi di selezione trasparente (assenza di punteggi, graduatorie o motivazione comparativa).

Tale impostazione contrasta con gli obblighi di trasparenza e buon andamento imposti dall’art. 97 della Costituzione, dall’art. 11 del D.Lgs. 175/2016 (T.U.S.P.), dagli artt. 34 e 48 dello Statuto AICA, e dai principi generali di imparzialità amministrativa.

Le funzioni del CdA, come delineate all’art. 22 dello Statuto, richiedono competenze elevate in materia di: bilanci e pianificazione finanziaria; regolazione dei servizi pubblici; appalti e contratti pubblici; direzione organizzativa e gestione del personale; relazioni istituzionali e normative ambientali.

L’assenza di una verifica approfondita e di una procedura selettiva coerente con queste attribuzioni configura un evidente difetto di istruttoria, eccesso di potere e sviamento di funzione.

Ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL), i consiglieri comunali esercitano funzioni di indirizzo e controllo anche sulla gestione degli enti e società partecipate dal proprio Comune, con piena legittimazione a intervenire per la tutela della legalità amministrativa.

Inoltre, risulta che uno dei soggetti nominati è un pensionato del Comune di Racalmuto. Ai sensi dell’art. 5, comma 9, del D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012, è vietato il conferimento di incarichi retribuiti, direttivi o gestionali, a soggetti già collocati in quiescenza, salvo siano a titolo gratuito e di durata non superiore ad un anno. Nessuna di tali condizioni risulta soddisfatta nella nomina in oggetto, determinando una violazione diretta della normativa vigente.

I SOTTOSCRITTI CONSIGLIERI COMUNALI CHIEDONO

L’immediato annullamento in autotutela, ai sensi dell’art. 21-nonies della Legge 241/1990, della delibera di nomina del Consiglio di Amministrazione dell’AICA, per i seguenti motivi:

1. Violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e legalità amministrativa, sanciti dalla Costituzione e richiamati dallo Statuto AICA (artt. 34 e 48);
2. Inadeguatezza dei requisiti indicati nell’avviso pubblico, non proporzionati alle funzioni strategiche attribuite al CdA (art. 22 Statuto);

3. Difetto di istruttoria e sviamento di potere, per mancanza di valutazione comparativa, oggettiva e motivata;
4. Possibile elusione della normativa in materia di inconferibilità e incompatibilità (D.Lgs. 39/2013);
5. Violazione dell'art. 5, comma 9, del D.L. 95/2012, per la nomina retribuita di soggetto già collocato in quiescenza dalla Pubblica Amministrazione, in assenza delle condizioni di legittimità previste dalla norma.

AVVERTONO INFINE CHE:

In mancanza di un riscontro tempestivo, si procederà a:

1. Segnalazione alla Procura Generale della Corte dei Conti;
2. Esposto all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
3. Impugnazione dell'atto davanti al TAR competente, entro i termini di legge.

Sciacca, 25 luglio 2025

Firmato:

Raimondo Brucculeri

Maurizio Blo'

Consiglieri Comunali del Comune di Sciacca